



Comune di Claino con Osteno

Provincia di Como

**DELIBERAZIONE ORIGINALE DEL CONSIGLIO COMUNALE**

<b>Nr. 19 Reg. Deliberazioni</b> <b>Data 29.07.2023</b> <b>N°Prot. <u>9833</u>/2023</b> <b>N°Reg. Pubbl. <u>276/23</u></b>	<b>OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023.</b>
---	---

L'anno duemila ventitré, il giorno ventinove del mese di Luglio, alle ore 11:00 nella sala delle adunanze consiliari del Comune suddetto.

Alla prima seduta pubblica di prima convocazione, in sessione straordinaria, che è stata partecipata ai Signori Consiglieri a norma di legge, risultano all'appello nominale:

CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI	CONSIGLIERI	PRESENTI	ASSENTI
1) BERNASCONI Giovanni	Si		9) SELVA Davide Raimondo		si
2) BARBAZZA Deni	Si		10) FALCHI Pier Carlo	Si	
3) MAURI Mauro	Si		11) POMI Adele	Si	
4) ZINETTI Vilma	Si				
5) BOTTA Marco	Si				
6) Zinetti Fabio	Si				
7) DE ALBERTI Marco		si			
8) PIVANTI Edoardo	si				
Assegnati n. 11				Presenti n.9 (nove)	
In carica n. 11				Assenti: 2 (due)	

Presiede il Sindaco: Rag. Giovanni BERNASCONI che illustra la proposta di deliberazione in oggetto.

Partecipa con funzioni consultive, referenti e di assistenza e ne cura la verbalizzazione ex art.97, c.4, del T.U. n.267/2000 il Segretario Comunale Dr. Pasquale Pedace.

## IL CONSIGLIO COMUNALE

### PREMESSO CHE:

- l'art. 1, comma 639, della Legge n. 147 del 27 dicembre 2013, ha istituito a partire dal 1° Gennaio 2014 l'imposta unica comunale (IUC), che si compone dell'imposta municipale propria (IMU), di natura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, escluse le abitazioni principali, e da altre due componenti riferite ai servizi articolate nel tributo per i servizi indivisibili (TASI), a carico sia del possessore che dell'utilizzatore dell'immobile, e nella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta, trasporto e smaltimento dei rifiuti, a carico dell'utilizzatore;

- i commi da 641 a 668 dedicati, nell'alveo dell'imposta unica comunale, alla componente diretta alla copertura dei costi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, disciplinano l'applicazione della tassa sui rifiuti- Tari, ne individuano il presupposto, i soggetti tenuti al pagamento, le riduzioni e le esclusioni, riprendendo, in larga parte, quanto previsto dalla normativa vigente in materia di Tares, contestualmente abrogata dal successivo comma 704 della Legge nr.147/2013.

- La tassa comunale sui rifiuti, disciplinata dall'articolo 1, commi da 639 a 704 della citata Legge nr.147/2013 è finalizzata alla copertura integrale dei costi relativi alla gestione dei rifiuti urbani e dei rifiuti assimilati agli urbani.

PREMESSO inoltre che La Legge 27-12-2019, nr.160 ha abolito a decorrere dall'anno 2020 l'imposta Unica Comunale ad eccezione delle disposizioni relative alla tassa sui rifiuti.

RICHIAMATO Il Regolamento comunale per la disciplina dell'imposta unica comunale che istituisce e disciplina la Tassa sui rifiuti dall'art.30 all'art.45, approvato con delibera nr.5 del 29-04-2014 ed entrato in vigore dal 1° Gennaio 2014. Per quanto non specificamente ed espressamente previsto nel predetto Regolamento si rinvia alle norme legislative inerenti la Tari ed alla Legge 27 luglio 2000, nr.212 "Statuto dei diritti del contribuente", oltre a tutte le successive modificazioni ed integrazioni della normativa regolanti la specifica materia. ◡

PRECISATO che si provvederà con apposito successivo atto e in ogni caso entro il 31 -12-2023 ad aggiornare il suddetto Regolamento e relativi allegati (modulistica Tari) ai sensi e per gli effetti dell'articolo 239 del D. lgs. 268/2000 e dell'articolo 2, comma 37 Legge nr.48171995, in conformità al Testo Unico sulla regolazione del servizio idrico integrato dei rifiuti urbani (TQRIF), approvato dall'ARERA con Delibera del 18 Gennaio 2022, NR.15 (Regolazione sulla qualità del Servizio).

### DATO ATTO CHE:

- ai sensi dell'art.1, comma 651, della Legge 147/2013 nella commisurazione della tariffa si deve tenere conto dei criteri del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158;
- deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'art.15 del Decreto Legislativo 13-01-2003, nr.36, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;
- ai sensi dell'art.8 del D.P.R. 27 Aprile 1999, nr.158, ai fini della determinazione della tariffa, i comuni approvano il Piano Finanziario degli interventi relativi al servizio di gestione dei rifiuti urbani, individuando, in particolare, i costi del servizio e gli elementi necessari alla relativa

attribuzione della parte fissa e di quella variabile della tariffa, per le utenze domestiche e non domestiche.

CONSIDERATO che, sulla base di quanto disposto dall'art. 1, della legge 147/2013 e più precisamente:

- al comma 652, a decorrere dal 1° gennaio 2014, "Il comune, in alternativa ai criteri di cui al comma 651 e nel rispetto del principio «chi inquina paga», sancito dall'articolo 14 della direttiva 2008/98/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 19 novembre 2008, relativa ai rifiuti, può commisurare la tariffa alle quantità e qualità medie ordinarie di rifiuti prodotti per unità di superficie, in relazione agli usi e alla tipologia delle attività svolte nonché al costo del servizio sui rifiuti. Le tariffe per ogni categoria o sottocategoria omogenea sono determinate dal comune moltiplicando il costo del servizio per unità di superficie imponibile accertata, previsto per l'anno successivo, per uno o più coefficienti di produttività quantitativa e qualitativa di rifiuti";

- il comma 654 stabilisce che deve essere assicurata la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio relativi al servizio, ricomprendendo anche i costi di cui all'articolo 15 del d. lgs. n. 36/2003, ad esclusione dei costi relativi ai rifiuti speciali al cui smaltimento provvedono a proprie spese i relativi produttori comprovandone l'avvenuto trattamento in conformità alla normativa vigente;

CONSIDERATA, altresì, l'opportunità concessa dal legislatore con l'istituzione della TARI di individuare un sistema di determinazione delle tariffe che, pur rispettando i due principi della integrale copertura dei costi del servizio e della proporzionalità tra rifiuti potenzialmente prodotti e pagamento di un corrispettivo, sia alternativo al Metodo Normalizzato individuato con D.P.R. n. 158/1999;

RILEVATA l'adeguatezza della ripartizione del carico tributario tra le categorie di utenza domestica e non domestica e individuato l'insieme dei costi da coprire attraverso la tariffa, secondo criteri razionali, assicurando, comunque, l'agevolazione per la raccolta differenziata riferibile alle utenze domestiche, prevista dal comma 658 della legge n. 147/2013;

VISTA la sentenza della Corte di Giustizia del 16 luglio 2009, n. C-254-08, secondo cui il diritto comunitario non impone agli stati membri un metodo preciso quanto al finanziamento del costo dello smaltimento dei rifiuti urbani, anche basato su metodi di stima;

OSSERVATA la difficoltà oggettiva di determinare il volume esatto di rifiuti urbani conferito da ciascun detentore ai fini della modulazione tariffaria, come confermato dal Consiglio di Stato nella sentenza del 4 dicembre 2012 n. 6208 e ritenendo, quindi, opportuna la commisurazione del tributo sull'utenza fondata su criteri oggettivi;

ESAMINATE le tariffe del tributo per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche ed alle utenze non domestiche, calcolate applicando il metodo MTR di cui alla delibera ARERA n. 443/2019, tenuto conto dei seguenti criteri:

- a. applicazione del metodo di calcolo delle tariffe secondo quanto indicato dal comma 652 della legge n. 147/2013;
- b. scelta dei coefficienti per la determinazione della parte fissa e parte variabile per le utenze domestiche e non domestiche sulla base delle tabelle del D.P.R. 158/99 nel rispetto dell'attuale normativa e in accordo con il comma 652 dello stesso D.P.R.;
- c. applicazione delle riduzioni secondo le attuali disposizioni della legge n. 147/2013 e s.m.i.

RICHIAMATA la modifica normativa apportata dal comma 27 lett. b) dell'articolo 1, legge n. 208/2015, in base alla quale è stato rinviato il termine a quo a partire dal quale i Comuni avrebbero dovuto avvalersi anche delle risultanze dei fabbisogni standard, dal 1° gennaio 2016 al 1° gennaio 2018;

VISTE le "Linee guida interpretative per l'applicazione del comma 653 dell'art. 1 della legge n. 147 del 2013" emanate dal Ministero dell'Economia e delle Finanze in data 8 febbraio 2018 per supportare gli Enti Locali, che tra l'altro dispongono che i Fabbisogni Standard "possono rappresentare solo un paradigma di

confronto per permettere all'ente locale di valutare l'andamento della gestione del servizio rifiuti" senza dunque inficiare il rapporto di copertura dei costi effettivi del Comune per la gestione del servizio;

VISTO il Piano Finanziario del servizio di gestione dei rifiuti urbani per l'anno 2023 approvato con deliberazione dal Consiglio Comunale nr. 15 in data 28.05.2022 , predisposto in ottemperanza all'art.18, comma 3, della Delibera ARERA NR.443/2019/R/Rif.

VISTO che il suddetto Piano evidenzia costi complessivi pari a Euro 95.859,00 con entrata teorica calcolata a sistema di € 95.859 da coprire con tariffa, suddivisa in quota fissa 33% paria e 31.995,00 e quota variabile pari a e 63.864,00 e ulteriormente così ripartita tra utenze domestiche e utenze non domestiche:

UTENZE	QUOTA FISSA	%	QUOTA VARIABILE	%
UTENZE DOMESTICHE	28.155,60	88%	55.420,96	87%
UTENZE NON DOMESTICHE	3.839,40	12%	8.443,04	13%
Totale	31.995,00	100%	63.864,00	100%
ENTRATA TEORICA	€ 95.859,00			

DETERMINATE le superfici imponibili sia delle utenze domestiche che delle utenze non domestiche come risultanti dalla banca dati dell'ufficio tributi e riportate nella tabella sottostante:

DESCRIZIONE UTENZE	NUMERO UTENZE	SUPERFICI IMPONIBILI (METRO QUADRATO)
Utenze Domestiche	545	51.298,00 MQ
Utenze Non Domestiche	12	5.120,00 MQ
Totale	567	56.418,00 MQ

EVIDENZIATO che l'importo del Piano Finanziario comprende i costi di trattamento e smaltimento dei rifiuti solidi urbani, i costi di raccolta e trasporto RSU, i costi di trattamento e riciclo, i costi di raccolta differenziata per materiale, i costi di spazzamento e lavaggio strade e piazze pubbliche, i costi del capitale ed i costi comuni, amministrativi e generali di gestione.

FATTO CONSTARE CHE le esenzioni/riduzioni previste nel regolamento comunale ai sensi dell'art. 14, comma 19, del D.L. 201/2011, devono essere iscritte in bilancio come autorizzazioni di spesa e che la relativa copertura deve essere assicurata da risorse diverse dai proventi del tributo di competenza dell'esercizio al quale si riferisce l'iscrizione stessa e che si provvederà in tal senso.

RILEVATO che l'adozione delle tariffe della Tassa sui rifiuti per le utenze domestiche e non domestiche, determinate sulla base delle banche dati dei contribuenti e delle utenze registrate è finalizzata al raggiungimento della copertura integrale dei costi del servizio presunto risultante dal Piano Finanziario per l'anno 2023 pari a Euro 95.859, come da allegato prospetto.

VISTO il D.Lgs. 18/08/2000, n. 267;

VISTO lo Statuto comunale;

Dato atto che sulla proposta della presente deliberazione, hanno espresso parere favorevole:

- il responsabile del servizio interessato in ordine alla regolarità tecnica (art. 49, c. 1 del T.U. n. 267/2000 e successive modificazioni);
- il responsabile del servizio finanziario, in ordine alla regolarità contabile (art. 49, c. 1 del T.U. n.

267/2000 e successive modificazioni).

Con il seguente risultato della votazione:

Consiglieri presenti: 9 (nove)

Consiglieri votanti: 7 (sette)

Consiglieri astenuti: 2 (due) FALCHI-POMI

Voti unanimi favorevoli 7 (SETTE) espressi IN FORMA PALESE PER ALZATADI MANO

#### DELIBERA

- 1) Di dare atto che le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del dispositivo della presente deliberazione;
- 2) Di prendere atto che il costo presunto complessivo del servizio di gestione dei rifiuti urbani ed assimilati per l'anno 2023 da coprire attraverso l'applicazione della tassa rifiuti – TARI- è pari a Euro 95.859,00 così come definiti nel Piano Finanziario precedentemente approvato, suddiviso in costi fissi per euro 31.995,00 e costi variabili per euro 63.864,00.
- 3) di approvare, in conformità al predetto Piano Finanziario, le tariffe della tassa sui rifiuti per l'anno 2023, relative alle utenze domestiche e alle utenze non domestiche nelle misure indicate nei prospetti allegati alla presente deliberazione, (ALLEGATI SUB B e SUB C).
- 4) Di dare atto che le tariffe di cui alla presente deliberazione decorreranno dal 1° GENNAIO 2023, riservandosi, per quanto di competenza e nei termini di cui in narrativa, di apportare le variazioni che risulteranno necessarie nell'osservanza delle prescrizioni ARERA.
- 5) Di confermare nella disciplina della tassa sui rifiuti per l'anno 2023 i criteri adottati per il regime di prelievo per le annualità precedenti per rendere omogenee e continuative le modalità applicative della tassa.
- 6) di dare atto che sull'importo della tassa sui rifiuti si applica il tributo provinciale per l'esercizio delle funzioni di tutela, protezione e igiene ambientale di cui all'articolo 19 del d. lg. 30-12-1992, nr.504, pari al 5%.
- 7) Di provvedere alla trasmissione del presente deliberato, per la sua pubblicazione sul portale [www.portalefederalismofiscale.gov.it](http://www.portalefederalismofiscale.gov.it) a norma dell'art. 13, comma 15, del D.L. 201/2011, convertito con Legge nr.214/2011;

#### INDI

Con separata votazione unanime favorevole, dei consiglieri votanti essendo undici i presenti – otto i votanti e tre gli astenuti (SELVA-FALCHI-POMI), delibera di conferire al presente atto valore di immediata eseguibilità ai sensi dell'art.134, ultimo comma, Tuel 267/2000.

\*\*\*\*\*

Il presente verbale viene letto e sottoscritto come segue.

IL SINDACO  
( Rag. Giovanni Bernasconi)



IL SEGRETARIO COMUNALE  
Dr. Pasquale Pedace

CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

Si certifica che il presente verbale è stato affisso in copia all'Albo Pretorio il giorno 23 AGO. 2023 vi rimarrà per quindici giorni consecutivi.

Si attesta che il presente verbale il giorno stesso in cui è stato pubblicato è stato trasmesso in elenco ai capigruppo consiliari, ai sensi dell'art. 125 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

Si dà atto che il presente verbale è stato comunicato con lettera n. \_\_\_\_\_ del \_\_\_\_\_ al Prefetto di Como, ai sensi dell'art. 135 del T.U.E.L. 18-08-2000, n. 267.

CLAINO CON OSTENO, Lì 23 AGO. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE



CERTIFICATO DI ESECUTIVITA'

La presente deliberazione E' DIVENUTA ESECUTIVA IL GIORNO 29 LUG 2023 /

Perché dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell'art. 134, comma 4, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267.

Perché decorsi 10 giorni dalla pubblicazione ( art. 134, 3° comma, T.U.E.L. 18-08-2000, n.267).

CLAINO CON OSTENO, Lì 23 AGO. 2023

IL SEGRETARIO COMUNALE





COMUNE DI CLAINO CON OSTENO  
PROVINCIA DI COMO  
VIA A.GIOBBI, N° 4

C.A.P. 22010 – COD. FISC. 84002230138 – Part. Iva 01220980138 – Tel. 0344/65111 – Fax 0344/73926  
Mail [info@comune.clainoconosteno.co.it](mailto:info@comune.clainoconosteno.co.it) – Sito internet [www.comune.clainoconosteno.co.it](http://www.comune.clainoconosteno.co.it) –  
PEC [comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it](mailto:comune.clainoconosteno@pec.regione.lombardia.it)

**PROPOSTA DI DELIBERAZIONE DEL CONSIGLIO COMUNALE n. 02 O.D.G. PROT. NR.2527 del 20.07.2023**

**SESSIONE STRAORDINARIA DEL 29.07.2023.**

**OGGETTO: APPROVAZIONE TARIFFE TARI 2023**

A norma del disposto dell'art. 49 del TUEL 18/08/2000, n. 267;

Il Responsabile del servizio interessato per quanto concerne la regolarità tecnica

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO  
- Dott.ssa Genofre -

Atteso che la presente proposta di deliberazione comporta riflessi diretti ed indiretti sulla situazione economico finanziaria ovvero sul patrimonio dell'Ente

Il Responsabile del Servizio Finanziario

Per quanto riguarda la regolarità contabile

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Data 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 – bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

In ordine alla regolarità e correttezza dell'azione amministrativa

Data 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO

A norma del disposto dell'art. 147 bis del TUEL 267/2000 il sottoscritto Responsabile del Servizio Finanziario

Esprime parere FAVOREVOLE/~~NON FAVOREVOLE~~

Sulla regolarità contabile ed attesta la copertura finanziaria della spesa in atti

Data 20.07.2023

IL RESPONSABILE DEL SERVIZIO





**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**

0

**UTENZE DOMESTICHE**


Famiglie	Numero nuclei famigliari n	Superficie totale abitazioni m <sup>2</sup>	Quote Famiglia %	Superficie media abitazioni m <sup>2</sup>	Coefficiente attribuzione parte fissa Ka	Coefficiente attribuzione parte variabile Kb	QUOTA FISSA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA FISSA MEDIA Euro/m <sup>2</sup>	QUOTA VARIABILE per FAMIGLIA Euro/Utenza	QUOTA VARIABILE per PERSONA Euro/ Persona	TARIFFA MEDIA Euro/Utenza
Famiglie di 1 componente	119	9.659,85	21,8%	81,2	Nord	74,460517					
Famiglie di 2 componenti	326	31.912,82	59,8%	97,9	0,84	0,60	0,468513	38,03	44,68	44,68	82,71
Famiglie di 3 componenti	44	4.096,62	8,1%	93,1	0,98	1,40	0,546598	53,51	104,24	52,12	157,75
Famiglie di 4 componenti	38	4.053,63	7,0%	106,7	1,08	1,80	0,602373	56,08	134,03	44,68	190,11
Famiglie di 5 componenti	15	1.378,71	2,8%	91,9	1,16	2,20	0,646993	69,02	163,81	40,95	232,83
Famiglie di 6 o più componenti	3	196,47	0,6%	65,5	1,24	2,90	0,691614	63,57	215,94	43,19	279,50
Non residenti o locali tenuti a disposizione	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
Superfici domestiche accessorie	0	0,00	0,0%	0,0	0,00	0,00	0,000000	-	-	-	-
<b>Totale (escluso pertinenze)</b>	<b>545</b>	<b>51.298,10</b>	<b>100%</b>	<b>94,1</b>		Media	<b>0,613528</b>		Media	<b>44,63</b>	







**COMUNE DI CLAINO CON OSTENO**  
**RIPARTIZIONE COSTI TARIFFA RIFIUTI - ANNO 2023**



Nota

La ripartizione dei costi fissi rispetta i criteri di cui all'art. 4 D.P.R. 158 che consentono di introdurre correttivi razionali ai costi attribuibili alle famiglie. Nel triennio 2013/2015 si prevede di arrivare ad una distribuzione dei costi di parte fissa e di parte variabile che tenga conto della reale produttività di rifiuto prodotto dalle 2 fasce di utenza (art. 49, comma 10, D.lgs. 22/97).

